

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 69-8221

Approvazione dello Schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Città' Metropolitana di Torino, il Comune di Carmagnola e la Società Autostrada dei Fiori per il finanziamento e realizzazione della Variante est di Carmagnola - I lotto di adduzione all'esistente casello di Carmagnola sull'Autostrada dei Fiori - tronco A6 Torino - Savona.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

in data 13 dicembre 1999 è stato sottoscritto, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Carmagnola, l'Ente Nazionale per le Strade ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Torino Savona S.p.A. (di seguito ATS) un Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo casello autostradale di Carmagnola Sud e della nuova bretella collegante in viabilità straordinaria detto nuovo casello con la ex SS 20 del Colle di Tenda;

in data 16 marzo 2000 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa dell'Accordo di Programma per la determinazione del rispettivo concorso alla realizzazione degli interventi programmati, nonché per la definizione della tempistica di detti interventi e per la regolamentazione dei rapporti finanziari e dei reciproci obblighi e garanzie dei contraenti;

nel succitato Accordo di Programma è prevista la progettazione e realizzazione delle seguenti opere:

- Intervento 1 – nuovo casello (Carmagnola Sud) di svincolo ed esazione pedaggio in località Crocetta sulla Autostrada A6 Torino-Savona;
- Intervento 2 – collegamento del nuovo casello (Carmagnola Sud) tramite apposita “bretella” di connessione da realizzarsi in viabilità ordinaria con la località Cascina Chiaberti ubicata lungo la S.S. 20 (intersecando la S.P. 137 “Reale”) e la S.S. 661 – S.P. 136 a sud dell'abitato di Carmagnola. Con contributo della Regione di € 5.164.569,00 secondo le seguenti modalità:
 - 1) all'ATS S.p.A. l'importo di € 2.582.284,50 per la realizzazione del casello di Carmagnola Sud e i relativi svincoli;
 - 2) all'ANAS S.p.A. l'importo di € 2.582.284,50 per la realizzazione della “bretella”.

l'intervento 2 - collegamento del nuovo casello (Carmagnola Sud) tramite apposita “bretella” di connessione è stato realizzato da ANAS S.p.A., collaudato ed aperto al traffico ed il contributo regionale pari ad € 2.582.284,50 è stato completamente erogato ad ANAS S.p.A. stessa

il Comune di Carmagnola, stante il prolungarsi dell'iter amministrativo per la realizzazione del nuovo casello, ha da tempo sollecitato un intervento risolutivo della grave situazione di disagio, che provoca notevole inquinamento atmosferico ed incidenti stradali, causata dal riversarsi di notevoli flussi di traffico anche di mezzi pesanti nell'abitato di Carmagnola, nel cui centro urbano confluiscono la SP 20, la SP 661, la SP 393 e la SP 137.

Considerato che:

alla data odierna è stata completata ed aperta al traffico la Bretella realizzata da ANAS, mentre, pur avendo ottenuto tutti i pareri ed autorizzazioni di rito, non è stato confermato il nuovo casello di Carmagnola Sud tra le nuove opere da realizzare nel piano economico finanziario relativo al periodo 2014 -2018 dell'ADF tronco A6 Torino – Savona allegato all'atto aggiuntivo sottoscritto in

data 08.09.2017 con il Ministero. – tale situazione ha impedito di poter far raggiungere la piena funzionalità all'opera realizzata da ANAS e quindi di alleggerire il traffico di attraversamento della Città di Carmagnola. Nel febbraio 2016, inoltre, il quadro degli indicatori della qualità dell'aria hanno portato il Consiglio Comunale a richiedere lo stato di emergenza; nel 2017 la situazione è addirittura peggiorata con ben 122 sforamenti registrati nell'arco dell'anno del valore di PM10.

per superare tale situazione di stallo venutasi a creare prevalentemente dalla lievitazione dei relativi costi, la Regione, con nota del 27.12.2016 inviata al Ministero, ha illustrato una proposta alternativa che consente da un lato di contemperare le esigenze trasportistiche del territorio e dall'altro di limitare il costo dell'investimento, mantenendo le caratteristiche di viabilità di adduzione all'attuale casello autostradale. Tale soluzione consiste nella realizzazione del primo lotto della Variante Est di Carmagnola di sviluppo pari a circa 3.500 m che collega la S.P. 661 con l'esistente stazione autostradale di Carmagnola, intervento previsto nel Piano Investimenti sulla rete statale trasferita approvato con D.C.R. n. 271-37720 del 27.11.2002, ma attualmente senza copertura finanziaria.

la Città Metropolitana di Torino ha redatto il progetto definitivo dell'intervento, ed ha aggiornato il quadro economico secondo l'elenco prezzi della Regione Piemonte limitatamente al I lotto, che collega l'attuale casello di Carmagnola con la S.P. 661, che ammonta ad un importo presunto di € 8.500.000,00.

La Regione Piemonte, la Città Metropolitana ed il Comune di Carmagnola hanno chiesto formalmente al Ministero che tale intervento, limitatamente al I lotto, sia posto a carico di della Società Autostrada dei Fiori S.p.A. (concessionario dell'autostrada A6) in sostituzione nuovo svincolo di Carmagnola Sud.

Il Ministero ha chiesto alla Regione Piemonte di contribuire per la realizzazione dell'opera e la Regione Piemonte è in grado di cofinanziare l'intervento per l'importo di € 500.000,00. La restante parte, pari ad € 8.000.000,00 risulta a carico della Società concessionaria.

Dato atto che la copertura finanziaria pari a € 500000,00 è assicurata dallo stanziamento iscritto con legge regionale n. 20 del 17.12.2018 di Assestamento del Bilancio finanziario 2018-2020 sul Cap. 259600 "Convenzione per la progettazione e realizzazione della variante est di Carmagnola I° lotto di adduzione all'esistente casello di Carmagnola sull'Autostrada A6 " per € 250.000,00 nell'annualità 2018 e per € 250.000,00 nell'annualità 2020.

Dato atto che deve ritenersi concluso quanto pattuito tra le parti con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 13 dicembre 1999 e nella relativa convenzione attuativa e che occorre sottoscrivere una Convenzione con il Ministero, la Città Metropolitana, il Comune di Carmagnola e la Società concessionaria dell'Autostrada A6 per regolare i rapporti tra le parti per la realizzazione della Variante Est di Carmagnola I lotto, sostitutiva dell'intervento relativo al "Nuovo svincolo autostradale" previsto nel citato Accordo di Programma.

Visto lo schema di Convenzione tra le parti allegato al presente provvedimento, il quale deve essere approvato dalla Giunta regionale in quanto sostituisce l'Accordo di Programma sottoscritto nel 1999;

vista la Legge Regionale con legge regionale n. 20 del 17.12.2018 di Assestamento del Bilancio finanziario 2018-2020;

vista la Legge Regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture, la Città metropolitana, il Comune di Carmagnola e la Società Autostrada dei Fiori S.p.A. per il finanziamento e realizzazione della Variante est di Carmagnola - I lotto di adduzione all'esistente casello di Carmagnola sull'Autostrada dei Fiori - tronco A6 Torino - Savona allegata (ALLEGATO A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di autorizzare il Direttore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione digitale della suddetta Convenzione, nonché ad apportare alla medesima eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;

- di dare atto che il cofinanziamento regionale pari ad € 500.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 259600 "Convenzione per la progettazione e realizzazione della variante est di Carmagnola I° lotto di adduzione all'esistente casello di Carmagnola sull'Autostrada A6 " per € 250.000,00 sull'annualità 2018 e per € 250.000,00 sull'annualità 2020.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI

INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER STRADE E LE AUTOSTRADE E PER

LA VIGILANZA E LA SICUREZZA NELLE

INFRASTRUTTURE STRADALI

CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento delle Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali (nel proseguo Ministero) con sede in Roma - Piazzale Porta Pia, 1 - codice fiscale 97532760580, rappresentata da _____ nato a ____ il _____ in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli;

la **REGIONE PIEMONTE** - Settore _____ (nel proseguo Regione) con sede in Torino - _____ - codice fiscale 80087670016 - partita I.V.A. 02843860012 rappresentata da _____ nato a ____ il _____ in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli;

la **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO** - (nel proseguo Città Metropolitana) con sede in Torino - Corso Inghilterra 7 - codice fiscale 01907990012, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli;

la **CITTÀ DI CARMAGNOLA** (nel proseguo Comune) con sede in Carmagnola - Piazza Manzoni 10 - codice fiscale 01562840015 - partita I.V.A. 01562840015, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ in

00

qualità di _____, giusta i poteri conferitigli;

E

la **SOCIETÀ AUTOSTRADA DEI FIORI p.A.** - Direzione e coordinamento S.A.L.T. S.p.A. (Gruppo SIAS) – (nel proseguo ADF) con sede legale in Via della Repubblica n. 46, 18100 Imperia (IM) e sede secondaria in Via Bonzanigo 22, 10144 Torino (TO) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00111080099 e Iscr. Reg. Imprese. Imperia n. 36708, legalmente rappresentata dall'Ing. Bernardo Magri nato a (omissis), nella sua qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli,

congiuntamente definite "Parti",

PER IL FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST DI CARMAGNOLA - I LOTTO DI ADDUZIONE ALL'ESISTENTE CASELLO DI CARMAGNOLA SULL'AUTOSTRADA DEI FIORI - TRONCO A6 TORINO - SAVONA

PREMESSO CHE:

- in data 13 dicembre 1999 è stato sottoscritto, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Carmagnola, l'Ente Nazionale per le Strade ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Torino Savona S.p.A. (di seguito ATS) un Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo casello autostradale di Carmagnola Sud e della nuova bretella collegante in viabilità straordinaria detto nuovo casello con la ex SS 20 del Colle di Tenda.
- in data 16 marzo 2000 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa dell'Accordo di Programma per la determinazione del rispettivo concorso alla realizzazione degli interventi programmati, nonché per la

definizione della tempistica di detti interventi e per la regolamentazione dei rapporti finanziari e dei reciproci obblighi e garanzie dei contraenti;

- in data 18.11.2009 è stata sottoscritta la nuova Convenzione Unica tra l'ANAS e l'ATS, resa efficace con atto di recepimento intervenuto con ANAS, in data 22.12.2010; la citata Convenzione Unica sostituisce ad ogni effetto le precedenti convenzioni;
- tale convenzione prevedeva all'art. 2 comma 2 lett. Bq) la realizzazione del suddetto nuovo casello;
- a far data da 1 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 29.12.2011 n. 216 convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA) dell'ANAS;
- tramite il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 346 del 04.08.2014, nell'ambito del "Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici" dello stesso Ministero, è stata istituita la "Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali" (nel prosieguo MIT - DGVCA) che svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali;
- ATS ha quindi provveduto a redigere la progettazione, sino alla fase definitiva, ottenendo il provvedimento di intesa Stato - Regione in data 02.03.2016;
- tale provvedimento precisa che l'approvazione dell'opera non comporta per la regione Piemonte alcun stanziamento a bilancio neanche per gli esercizi futuri;

00

- con atto redatto in data 21.09.2017, a rogito Notaio Marco Re di Imperia, la Società Autostrada dei Fiori p.A. ha incorporato la Società Autostrada Torino - Savona p.A. con efficacia a decorrere dal 01.11.2017;
- per effetto di tale operazione, dalla data del 01.11.2017, la Società Autostrada dei Fiori S.p.A. è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo, tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e passività dell'Autostrada Torino - Savona S.p.A., la quale è estinta a tutti gli effetti;
- il Comune di Carmagnola, stante il prolungarsi dell'iter amministrativo per la realizzazione del nuovo casello, ha da tempo sollecitato un intervento risolutivo della grave situazione di disagio, che provoca notevole inquinamento atmosferico ed incidenti stradali, causata dal riversarsi di notevoli flussi di traffico anche di mezzi pesanti nell'abitato di Carmagnola, nel cui centro urbano confluiscono la SP 20, la SP 661, la SP 393 e la SP 137;
- alla data odierna è stata completata ed aperta al traffico la Bretella realizzata da ANAS, mentre pur avendo ottenuto tutti i pareri ed autorizzazioni di rito, non è stato confermato il nuovo casello di Carmagnola Sud tra le nuove opere da realizzare nel piano economico finanziario relativo al periodo 2014 -2018 dell'ADF tronco A6 Torino – Savona allegato all'atto aggiuntivo sottoscritto in data 08.09.2017 con il Ministero;
- tale atto aggiuntivo all'art. 3 prevede l'impegno di ADF a sviluppare il progetto preliminare di Carmagnola sud;

00

- tale situazione non ha consentito il conseguimento della piena funzionalità all'opera realizzata da ANAS e quindi di alleggerire il traffico di attraversamento della Città di Carmagnola. Nel febbraio 2016, inoltre, il quadro degli indicatori della qualità dell'aria hanno portato il Consiglio Comunale a richiedere lo stato di emergenza; nel 2017 la situazione è addirittura peggiorata con ben 122 sforamenti registrati nell'arco dell'anno del valore di PM10.
- per superare tale situazione di stallo venutasi a creare prevalentemente dalla lievitazione dei relativi costi, la Regione, con nota del 27.12.2016 inviata al Ministero, ha illustrato una proposta alternativa che consente da un lato di contemperare le esigenze trasportistiche del territorio e dall'altro di limitare il costo dell'investimento, mantenendo le caratteristiche di viabilità di adduzione all'attuale casello autostradale;
- tale soluzione consiste nella realizzazione del primo lotto della Variante Est di Carmagnola (nel proseguo Opera) di sviluppo pari a circa 3.500 m che collega la S.P. 661 con l'esistente stazione autostradale di Carmagnola, intervento previsto nel Piano Investimenti sulla rete statale trasferita approvato con D.C.R. n. 271-37720 del 27.11.2002, ma attualmente senza copertura finanziaria;
- la Città Metropolitana di Torino ha provveduto a redigere il progetto definitivo dell'Opera, il cui quadro economico aggiornato secondo l'elenco prezzi della Regione Piemonte relativo all'anno 2016 limitatamente al I lotto, che collega l'attuale casello di Carmagnola con la S.P. 661, ammonta ad € 8.500.000,00 circa;
- Regione, Città Metropolitana ed il Comune hanno chiesto al Ministero

00

che tale Opera, limitatamente al I lotto, sia posta a carico di ADF in sostituzione del nuovo svincolo di Carmagnola Sud,

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

di non dar più seguito alla realizzazione del Nuovo Svincolo di Carmagnola Sud sostituendolo con la Variante Est di Carmagnola – I lotto (Opera) redigendo il presente atto, che sostituisce integralmente, ad ogni effetto, sia l'Accordo di Programma che la Convenzione in essere

E PERTANTO SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e valgono patto.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

Il presente atto annulla e sostituisce l'Accordo di Programma tra Ministero dei LL.PP., Regione, Provincia di Torino, Comune di Carmagnola, ANAS e "Società Autostrada Torino Savona p.A". ora ADF per la realizzazione del nuovo Casello di Carmagnola Sud e della Bretella di collegamento con lo stesso casello sottoscritto dalle parti in data 13.12.1999 e la relativa convenzione attuativa sottoscritta in data 16.03.2000, e regola i rapporti tra il Ministero, la Regione, la Città Metropolitana, il Comune e ADF per il finanziamento e la realizzazione dell'Opera, limitatamente al I lotto di adduzione all'esistente Casello di Carmagnola sull'autostrada A6 Torino – Savona, per un importo presunto di € 8.500.000,00 come da Quadro Economico allegato alla proposta progettuale della Città Metropolitana di Torino.

Articolo 3 - Allegati alla convenzione

Le caratteristiche dell'Opera sono riportate negli allegati che, firmati dalle Parti, sono acclusi alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale e precisamente:

- Allegato 1 - Planimetria.
- Allegato 2 - Quadro Economico.

Articolo 4 - Inserimento nel Piano Economico Finanziario di ADF e finanziamento dell'intervento

ADF si impegna all'inserimento dell'Opera, sia per la fase di progettazione che realizzazione, nel Piano Economico Finanziario 2019 - 2023 per il tronco A6 Torino – Savona che verrà presentato al MIT.

Il finanziamento dell'Opera, limitatamente al I lotto, come da attuale quadro economico (Allegato 2), viene così ripartito:

- | | |
|-----------|----------------|
| - ADF per | € 8.000.000,00 |
| - Regione | € 500.000,00. |

Articolo 5 - Compiti del Ministero

Il Ministero si impegna ad approvare l'inserimento dell'Opera nel Piano Economico Finanziario 2019 - 2023 di ADF per la quota parte a carico della stessa tra le opere di cui all'art. 2 comma 2 lett. Bq) della vigente Convenzione.

Qualora a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dovesse emergere un costo dell'Opera superiore a quello valutato dalla Città Metropolitana, il Ministero si impegna a riconoscere ad ADF la maggiore spesa.

Il Ministero si impegna, inoltre, ad approvare i vari stati progettuali (definitivo ed esecutivo) dell'Opera, dichiarandone la pubblica utilità.

Articolo 6 - Compiti della Regione

La Regione si impegna a cofinanziare l'intervento per € 500.000,00 che verranno erogati secondo le modalità indicate all'art. 10 della presente Convenzione.

La Regione si impegna altresì ad assicurare la propria collaborazione in occasione dell'iter procedurale di approvazione dell'Opera.

Articolo 7 - Compiti del Comune

Il Comune si impegna a collaborare con ADF in fase di occupazione ed acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'Opera, facilitando gli incontri con il proprio territorio sia per la conoscenza del tracciato che durante le procedure espropriative.

Articolo 8 - Compiti della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Torino mette a disposizione di ADF, che ne potrà disporre liberamente, gli elaborati del progetto preliminare approvato dalla Giunta Provinciale di Torino con verbale n. 20 del 16.11.2004 prot. n. 562-339786/2004, oltre agli atti progettuali definitivi già predisposti. Questi ultimi hanno già ottenuto giudizio positivo in campo ambientale da parte della Giunta Provinciale di Torino con verbale n. 4 del 28.07.2009 prot. n. 65-28718/2009.

La Città Metropolitana acquisirà nel proprio demanio strade l'Opera che verrà realizzata e tutte le aree espropriate a tal fine.

La Città Metropolitana prenderà in carico l'Opera, ai fini gestionali ordinari dalla data di apertura al traffico da regolarsi mediante propria Ordinanza.

Il trasferimento dell'Opera, da disciplinare con apposito verbale tra la Città Metropolitana di Torino e ADF, avverrà al collaudo dell'Opera stessa e

00

comunque non prima che siano avvenuti i trasferimenti patrimoniali (fatte salve le responsabilità di ADF per difformità e vizi dell'Opera)

Articolo 9 - Compiti di ADF

ADF si impegna ad aggiornare la progettazione definitiva redatta dalla Città Metropolitana ed a redigere quella esecutiva dell'Opera che consiste in una strada di tipo C1 secondo il DM 05.11.2001.

ADF procederà anche all'acquisizione delle aree necessarie per l'Opera ed alla intestazione delle medesime direttamente alla Città Metropolitana di Torino – demanio strade.

ADF procederà altresì alla realizzazione dell'Opera, al Collaudo Statico ed al Collaudo Tecnico Amministrativo della stessa, quest'ultimo da richiedere al Ministero.

ADF provvederà al trasferimento dell'Opera realizzata alla Città Metropolitana mediante apposito verbale di cui all'art. 8

ADF si impegna a fornire alla Regione periodicamente, con cadenza trimestrale, le informazioni relative all'andamento dell'intervento, al fine di poter inserire, da parte della Regione stessa, tali dati nei propri gestionali di finanziamento e di monitoraggio.

Articolo 10 - Erogazioni finanziarie

La Regione provvederà all'erogazione del proprio contributo pari ad € 500.000,00 secondo le seguenti annualità:

- prima rata di € 250.000,00 alla sottoscrizione della presente convenzione, previa richiesta da parte di ADF;
- seconda rata di € 200.000,00 all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Ministero;

00

- saldo di € 50.000,00 al collaudo dei lavori e la trasmissione di copia dello stesso da parte di ADF alla Regione e comunque entro sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori.

Il Settore regionale di riferimento per l'erogazione del contributo e trasmissione delle rendicontazioni è il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

Articolo 11 - Durata della convenzione

La presente Convenzione impegna le parti contraenti fino al collaudo dei lavori dell'Opera.

La presente Convenzione può essere modificata, integrata, prorogata per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.

Articolo 12 - Informativa ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali e comunitaria,

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016,

GDPR e successive modifiche e Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, le Parti convengono che i dati personali da ciascuna, acquisiti al momento della sottoscrizione della presente convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e

00

di riservatezza.

Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra le Parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività oggetto del presente rapporto.

Le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@autofiori.it.

Le Parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico pubblicato sul sito internet di ADF all'indirizzo web di seguito indicato "<http://www.autostradadeifiori.it/codice-etico/>", nel quale sono definiti i valori ai quali la medesima si ispira nel raggiungimento di propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - Spese e registrazione

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali, relative alla presente convenzione ed agli atti conseguenti, sono a carico di ADF.

Il presente atto, sarà registrato a tassa fissa a cura di ADF.

Letto, confermato e sottoscritto in n. 7 originali in bollo.

Torino, lì

IL MINISTERO

LA REGIONE

00

LA CITTA METROPOLITANA

IL COMUNE

ADF